

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI ESTERI

7.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 22 APRILE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **POLVERELLI**

INDICE

	Pag.
Comunicazioni del Presidente	193
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Autorizzazione alla costruzione in Albania di un villaggio denominato « Littorio ».	193
Approvazione dell'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Albania il 3 giugno 1939, a. XVII, concernente la gestione delle relazioni internazionali dei due Stati.	194

La riunione comincia alle 12.

BALDI, *ff. di Segretario*, legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che sono stati chiamati a far parte della Commissione degli affari esteri i camerati Cingolani, Galbiati, Marchi, Pedani e Vincenzini, ai quali porge un cordiale saluto.

Comunica che sono stati concessi congedi ai camerati: Basile, De Cicco, De Giacomo, Amatore e Villanova.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla costruzione in Albania di un villaggio denominato « Littorio », (691).

SCORZA, *Relatore*, rileva che col disegno di legge in esame si autorizza la costruzione in Albania, e precisamente lungo la strada Tirana-Durazzo, di un villaggio operaio. Si tratta di 124 case a 2 piani di 4 appartamenti, sufficientemente confortevoli.

La spesa è di 12 milioni di lire, che sarà probabilmente aumentata per il maggior costo della mano d'opera e dei materiali.

La Ditta assuntrice ha già iniziato il lavoro di impianto dei cantieri e sono già state aperte le strade di accesso al villaggio. In un secondo tempo saranno costruite anche la Chiesa, la Casa del Fascio, le scuole ed altri edifici di pubblica utilità.

Ricorda che in un primo tempo si era pensato di destinare il villaggio ad accogliere gli emigranti italiani che si trasferivano in Albania per essere adibiti a lavori pubblici e di bonifica. Si è ritenuto poi più opportuno destinare il villaggio stesso alle famiglie operaie albanesi.

Propone l'approvazione del disegno di legge che sta a rappresentare la cura continua che il Regime pone per il miglioramento e la elevazione morale del popolo albanese, dopo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tanti anni di abbandono dei precedenti Governi.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'accordo stipulato fra l'Italia e l'Albania il 3 giugno 1939-XVII, concernente la gestione delle relazioni internazionali dei due Stati (692).

TUMEDEI, *Relatore*, nota che, a seguito della nuova situazione venutasi a creare con l'unione dell'Albania al Regno d'Italia, uno dei primi atti necessari è stato quello di sopprimere le rappresentanze consolari e diplomatiche albanesi, per coordinare l'azione dei due Paesi anche nel campo della politica estera.

Era infatti evidente che, sia per ragioni di economia, sia soprattutto per assicurare l'unità delle direttive, tutta la rappresentanza e l'attività diplomatica e consolare che ri-

guarda l'Albania, dovesse essere accentrata nel Ministero degli affari esteri italiano.

È stato perciò stipulato un accordo fra i due Governi il 3 giugno 1939-XVII, entrato in vigore immediatamente al momento della firma.

Tale convenzione peraltro istituisce all'articolo 2 una Commissione permanente composta di quattro membri, due nominati dal Governo italiano e due dal Governo albanese, la quale deve essere consultata ogni qual volta lo richiedano particolari interessi albanesi.

Anche un altro problema è stato previsto nella convenzione: l'assorbimento nei nostri ruoli del personale diplomatico e consolare di Albania, stabilendosi nella convenzione stessa che i due Governi determineranno d'accordo le modalità per utilizzare tale personale presso il Regio Ministero degli affari esteri.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 12,20.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Autorizzazione alla costruzione in Albania di un villaggio denominato « Littorio » (691)

ART. 1.

E autorizzata la spesa di 12,000,000 per la costruzione in Albania di un villaggio denominato « Littorio » per fornire di alloggi le famiglie dei connazionali rimpatriati per lavori di bonifica nel territorio di quello Stato.

ART. 2.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze è autorizzato ad apprestare con proprio decreto le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1939-40.

Approvazione dell'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Albania il 3 giugno 1939-XVIII, concernente la gestione delle relazioni internazionali dei due Stati. (692)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 3 giugno 1939, concernente la gestione delle relazioni internazionali dei due Stati.

ART. 2.

La presente legge ha vigore nei termini stabiliti all'articolo 4° dell'Accordo anzidetto.

ACCORDO FRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO ALBANESE

Il GOVERNO ITALIANO e il GOVERNO ALBANESE, mossi dal desiderio di rendere sempre più intima la collaborazione tra loro esistente;

convinti che l'unione indissolubile realizzatasi fra l'Italia e l'Albania rende necessario il pieno coordinamento dell'azione dei due Paesi anche nel campo delle relazioni internazionali e che la dualità delle rappresentanze diplomatiche e consolari mal si concilia con la comunità del Monarca;

hanno autorizzato i sottoscritti a convenire gli articoli seguenti:

ART. 1.

La gestione di tutte le relazioni internazionali dell'Italia e dell'Albania è unificata ed è accentrata al Regio Ministero degli affari esteri in Roma.

ART. 2.

È istituita una Commissione permanente che sarà consultata ogni qualvolta un esame particolare degli interessi albanesi lo richieda ed in special modo circa la conclusione di trattati concernenti strettamente l'Albania.

Tale Commissione sarà composta di quattro membri, nominati due dal Governo italiano e due dal Governo albanese.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 3.

I due Governi, mentre confermano che anche per l'assunzione in avvenire del personale della carriera diplomatico-consolare nulla è innovato a quanto dispone la Convenzione del 20 aprile 1939-XVII sulla parità dei diritti, determineranno d'accordo le modalità secondo le quali l'attuale personale albanese potrà trovare una adeguata utilizzazione presso il Regio Ministero degli affari esteri.

ART. 4.

Il presente Accordo entra in vigore immediatamente al momento della sua firma.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Roma, addì 3 giugno 1939-XVII.

Per l'Italia

CIANO

Per l'Albania

D. DINO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro degli affari esteri

CIANO.